

FEDAGRI - Settore Ortofrutticolo

Lì 22 febbraio 2011
Prot. 71-A/4-L/10

Spett.le:

Regione Veneto
Servizio Fitosanitario
Viale dell'Agricoltura
37060 Buttapietra (VR)

Oggetto: osservazioni del tavolo tecnico delle OP ed AOP ortofrutticole venete.

A seguito dei recenti incontri del tavolo delle OP ed AOP venete, è stata manifestata fortissima preoccupazione per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla DGR 3540 "Regolamento n. 73/2009 articolo 5 e 6 recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2011", che ha sostanzialmente recepito la delimitazione di vulnerabilità intrinseca effettuata nel piano di tutela delle acque il quale in prima designazione ha fatto coincidere le zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari con le zone vulnerabili ai nitrati.

L'applicazione delle prescrizioni previste dall'All. A della DGR 3540 nelle aree vulnerabili comporterà il divieto di utilizzo di numerosi prodotti fitosanitari indispensabili nell'ortofrutticoltura. Questo provocherebbe la messa in ginocchio del comparto ortofrutticolo regionale nelle aree designate come vulnerabili che ricordiamo, interessano 100 comuni veneti nella fascia dell'alta pianura. In tal modo si perderebbe completamente la competitività sul mercato dell'ortofrutticoltura regionale che si troverebbe a misurarsi con le altre regioni italiane che non hanno delimitato le aree vulnerabili.

Sottolineiamo che l'inizio della campagna è prossimo e che se tali disposizioni resteranno vigenti, non si potranno trattare le colture con determinati prodotti in un'ampia zona della Regione. Rileviamo anche con altrettanta apprensione che secondo le direttive comunitarie dal 14 giugno 2011 sarà effettuata una nuova revisione delle etichette dei prodotti fitosanitari, in cui per la maggioranza dei prodotti sarà vietato l'uso nelle aree vulnerabili.

Per tale motivo con sincero spirito collaborativo inviamo in allegato alla presente le osservazioni del Tavolo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle

Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) riguardanti sia le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari che alcune precisazioni, richieste e deroghe inerenti alcuni prodotti, che chiediamo cortesemente, vista la prossimità dell'inizio della campagna, di valutare con urgenza.

Ringraziando come sempre per quanto si potrà andare a disporre e per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e delucidazione.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
FEDAGRI VENETO

Primo Anselmi



APO SCALIGERA
OP NORDEST
AOP VENETO ORTOFRUTTA
OP COZ
OP EUROP
OP COP
OPO VENETO
OP FUNGAMICO
O.P. CONSORZIO FUNGHI
DI TREVISO
CONSORZIO PICCOLI FRUTTI
APO VENETO FRIULANA
IL NOCETO
OP VALLE PADANA
OP DEL GARDA
ORTOROMI
OP CAMPOSOLE
ORTI DEI BERICI
OP SACCAGNANA

All.1

AREE VULNERABILI. LIMITAZIONE D'USO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO DI ALCUNI PRODOTTI FITOSANITARI.

Premessa:

Fin dall'inizio della frutticoltura i principali problemi fitosanitari per gli impianti di pomacee e drupacce erano rappresentati dagli attacchi di vari fitofagi in particolare ad opera di alcune specie del genere *Cydia*.

Il problema causato da questi lepidotteri era di duplice natura, ai gravissimi danni arrecati alle piante e in particolare ai frutti, si affiancava l'estrema difficoltà da parte dei produttori nell'impostarne un controllo efficace.

Molte cose sono oggi cambiate ma, nella sostanza, problemi e difficoltà sono ancora presenti e continuano ad allarmare i frutticoltori e a impegnare i tecnici fitoiatri per mettere a punto nuove ed efficaci strategie di difesa, in linea con le inderogabili esigenze di garantire qualità e sicurezza delle produzioni e di tutelare l'ambiente.

Un significativo contributo ad una lotta più efficace contro questi insetti si deve alle maggiori conoscenze sul loro comportamento biologico, grazie anche all'ausilio di adeguati sistemi di monitoraggio.

Tutto ciò ha così consentito di passare da una tradizionale difesa a calendario, basata sostanzialmente su interventi prestabiliti in base ai diversi stadi fenologici della pianta, a trattamenti cadenzati in relazione alla reale soglia di infestazione e al presunto danno, valutati sulla base della densità della popolazione fitofaga e della suscettibilità della pianta.

Significativi risultati si devono inoltre a nuovi preparati con elevata efficacia, selettività e migliore profilo eco-tossicologico, tra i quali spicca il Clorantraniliprole.

Negli ultimi anni sono state infine introdotte sia tecniche basate sull'impiego di ferormoni di sintesi nei programmi di confusione e di disorientamento sessuale, che azioni di contenimento svolte da vari parassitoidi e predatori, con risultati che purtroppo nei nostri ambienti di pianura si sono dimostrati ancora insoddisfacenti.

L'Europa ha avviato da tempo una progressiva armonizzazione delle norme che riguardano i prodotti fitosanitari. Con la direttiva 91/414 sono state messe a punto le fasi di autorizzazione e di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari attivando contemporaneamente un programma di revisione delle sostanze attive già in commercio.

Tali direttive e regolamenti hanno determinato un consistente cambiamento del panorama dei prodotti fitosanitari disponibili per la difesa delle piante dalle avversità.

Molto si è detto e scritto a tal proposito, ma consistente è stata la perdita di sostanze attive utilizzabili nelle colture frutticole, ad esempio nel melo si è registrato un calo del 42% tra gli insetticidi e un 24% tra i fungicidi e comunque questa fase di revisione non è ancora finita. Nel caso specifico per la difesa da *Cydia pomonella* e *Cydia molesta* si sono evidenziate notevoli criticità determinate dalla revoca di

Azinfos-metile, Malathion, Fenitrothion e Diazinone. Così dopo la revoca di tali principi attivi e senza l'immissione di nuove molecole, nell'anno 2008 si sono avuti numerosi attacchi da parte della *Cydia pomonella* e molesta, con danni ingenti sia a livello di reddito per le aziende agricole che commerciali per l'intera filiera. La revoca di questi prodotti è stata in parte compensata, all'inizio della campagna 2009, con la registrazione **d'urgenza** del nuovo formulato Clorantraniliprole (vedi decreto ministero della Salute del 22-04-2009).

La Regione Veneto con Delibera del Consiglio Regionale del 5 novembre 2009 ha approvato il Piano di tutela delle acque ai sensi del D.L. vo. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Tale documento ha individuato le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, venendo così di fatto a vietare in determinati comuni l'utilizzo del nuovo formulato Clorantraniliprole, comuni che coincidono con le zone tipiche di frutticoltura specializzata o di colture agricole ad alto reddito.

Tale divieto mette in seria difficoltà le nuove strategie di difesa verso gli insetti più dannosi ed in particolare per i lepidotteri delle pomacee e drupacee.

Possiamo infatti dire che oggi il Clorantraniliprole è un prodotto fitosanitario **fondamentale** per la difesa da *Cydia pomonella* nelle pomacee e *Cydia molesta* nelle drupacee.

Il divieto di utilizzo del Clorantraniliprole oltre a significativi problemi di ordine fitosanitario e di qualità della frutta, induce poi, ad un necessario incremento dell'uso delle poche molecole rimaste a disposizione, aumentando così la pressione di selezione esercitata dalle stesse nei confronti degli organismi dannosi, selezionando e incentivando l'affermazione di artropodi resistenti. Negli ultimi anni infatti, soprattutto per *Cydia pomonella* si sono evidenziate popolazioni resistenti agli insetticidi, fenomeno dovuto soprattutto alla scarsa disponibilità delle sostanze attive. Tale presenza di popolazioni resistenti è una seria minaccia alle tecniche e alle strategie impiegate per la difesa delle colture e rappresenta un consistente rischio per i comparti produttivi interessati.

Se infine l'obiettivo del Piano era quello di attivare una difesa dell'ambiente e delle acque in particolare, attraverso l'applicazione del principio di "precauzione", l'utilizzo con maggiore intensità delle poche molecole attive disponibili (es. Esteri Fosforici) rischia di provocare un livello di inquinamento ben superiore all'attuale. Nonostante le strategie di produzione integrata abbiano compiuto straordinari progressi e la loro applicazione su larga scala sia oggi una realtà, l'impossibilità di utilizzare la molecola citata, oltre al pericolo di diffusione di fenomeni di resistenza agli agrofarmaci potrebbe riportare indietro di anni le linee di lotta adottate, vanificando tutti gli sforzi tecnici, commerciali e di valorizzazione fatti fino ad oggi in queste zone tradizionalmente vocate ad una frutticoltura di qualità.

Tali limitazioni d'impiego, inoltre non valgono solo per il Clorantraniliprole, ma anche per i nuovi principi attivi in dirittura d'arrivo, e minacciano di mettere in seria difficoltà i comparti produttivi siti nei comuni individuati, mettendo a rischio non solo la qualità delle produzioni (in quanto non esistono efficaci alternative per il controllo delle avversità), ma anche creando svantaggi competitivi commerciali alla produzione frutticola specializzata ad alto reddito.

E' infine opportuno ricordare, che la zona di produzione veronese e Veneta individuata come sensibile e quindi soggetta alle limitazioni citate, costituisce oggi il principale bacino di approvvigionamento europeo di frutta per l'infanzia a residuo zero, cui ricorrono le maggiori industrie agro-alimentari internazionali (Plasmon, Nestlè, Hipp etc.). Queste attivano, con le aziende e le cooperative interessate, contratti di coltivazione con restrittivi disciplinari di produzione che prevedono l'utilizzo del Clorantraniliprole, sotto la guida di tecnici specialisti messi a disposizione dalle Associazioni Produttori e formati dalle strutture regionali deputate alla redazione dei disciplinari di difesa integrata.

Con l'esclusione del Clorantraniliprole si vengono a creare condizioni di produzione che mettono a rischio la salubrità di queste produzioni, provocando presenza di residui nella frutta (dovuti al maggiore utilizzo di molecole poco selettive), condizioni queste che provocherebbero un abbandono di questa zona di produzione da parte delle multinazionali specializzate negli alimenti per l'infanzia, mettendo in ulteriore seria difficoltà tutta la filiera ortofrutticola Veneta.

Infatti il continuo scambio di informazioni scientifiche tra la ricerca e sperimentazione a livello produttivo e di trasformazione ha portato all'inserimento del clorantraniliprole nei disciplinari di queste produzioni, tenuto conto dell'ottima efficacia insetticida, ma soprattutto della buona degradabilità, in grado di garantire assenza di residui nella frutta, offrendo la massima garanzia al consumatore finale. Risulta ora estremamente complicato variare i disciplinari di produzione, escludendo le nuove molecole. Si rischia di ritornare a vecchi sistemi di difesa che non garantiscono più l'elevata qualità e salubrità del prodotto, vanificando in tal modo gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi compiuti dal mondo agricolo nella nostra Regione.

La normativa

Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari – La normativa (Dlgs 152/2006 e Dlgs 194/95)

L'individuazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari è normata dal D.Lgs. 152/2006.

In particolare il D.Lgs. 152/2006 all'art 93 prevede che le Regioni sulla base delle indicazioni contenute nell'All 7/B identifichino le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'art 5 comma 21 del D.Lgs. 194/95.

L'art 5 comma 21 del D.Lgs. 194/95 prevede che il Ministero dell'Ambiente definisca i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili nelle quali le Regioni possono a loro volta chiedere eventuali limitazioni ed esclusioni d'impiego al Min. della Salute. Il Ministero può autorizzare tali limitazioni o esclusioni d'impiego solo dopo aver sentito la Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari.

L'All 7/B del D. Lgs. 152/2006 stabilisce la procedura da seguire per individuare le aree vulnerabili agli agrofarmaci e per proporre le limitazioni o divieti d'impiego. In particolare sono previste due fasi distinte:

- a) indagine di riconoscimento (**vulnerabilità intrinseca**): si considerano le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. È riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche delle sostanze. In questa prima fase si possono considerare come aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari le stesse individuate come vulnerabili ai nitrati
- b) indagine di maggior dettaglio (**vulnerabilità specifica**): considera la combinazione della valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi con quella della capacità di attenuazione del suolo per una determinata sostanza o gruppo di sostanze. Tale definizione si basa su studi approfonditi e interdisciplinari e richiede l'uso di opportuni modelli di simulazione.

Una volta individuata la vulnerabilità specifica, le Regioni possono proporre limitazioni o divieti d'impiego dell'agrofarmaco ritenuto vulnerante al Min. della Salute che dopo aver acquisito parere scientifico della Commissione Consultiva potrà rendere attuative le restrizioni individuate tramite un apposito decreto.

Le aree vulnerabili Veneto

Già nel Piano di Tutela delle Acque del 2006 erano state definite le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari: *“Quale prima individuazione, si assume che le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con quelle vulnerabili da nitrati [...], a scopo cautelativo e ammettendo che le caratteristiche del suolo e del sottosuolo permettano allo stesso modo la migrazione di tutte le categorie di prodotti fitosanitari”*.

Inoltre riporta: *“Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi”*.

Tale prima individuazione è stata mantenuta anche nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque del 2009 (Delibera del Consiglio Regionale 5/11/2009).

I Comuni

Di seguito riportati sono considerati come situati in aree vulnerabili agli agrofarmaci:

Comuni dell'alta pianura

Provincia di Verona	Provincia di Vicenza	Provincia di Treviso	
Arcole	Bassano del Grappa	Altivole	San Biagio di Callalta
Buttapietra	Bolzano Vicentino	Arcade	San Fior
Castel d'Azzano	Breganze	Asolo	San Polo di Piave
Isola della Scala	Bressanvido	Breda di Piave	Santa Lucia di Piave
Mozzecane	Cartigliano	Caerano San Marco	San Vendemiano
Oppeano	Cassola	Carbonera	S. Zenone degli Ezzelini
Povegliano Veronese	Dueville	Castelfranco Veneto	Spresiano
San Bonifacio	Malo	Castello di Godego	Trevignano
San Giovanni Lupatoto	Marano Vicentino	Cimadolmo	Treviso
San Martino B. Albergo	Marostica	Codognè	Vazzola
Sommacampagna	Mason	Cordignano	Vedelago
Sona	Montecchio Maggiore	Fontanelle	Villorba
Valeggio sul Mincio	Montecchio Precalcino	Fonte	Volpago del Montello
Verona	Mussolente	Gaiarine	Zero Branco
Villafranca di Verona	Nove	Godega di S. Urbano	
Zevio	Pozzoleone	Istrana	
	Romano d'Ezzelino	Loria	
Provincia di Padova	Rosà	Mareno di Piave	
Camposampiero	Rossano Veneto	Maserada	
Carmignano di Brenta	Sandriigo	Montebelluna	
Cittadella	Sarcedo	Morgano	
Fontaniva	Schiavon	Nervesa della Battaglia	
Galliera Veneta	Tezze sul Brenta	Oderzo	
Grantorto	Thiene	Ormelle	
Loreggia		Orsago	
Piombino Dese		Paese	
San Giorgio in Bosco		Ponte di Piave	
San Martino di Lupari		Ponzano Veneto	
San Pietro in Gu		Povegliano	
Santa Giustina in Colle		Quinto di Treviso	
Tombolo		Resana	
Villa del Conte		Riese Pio X	

Ad oggi pertanto la Regione Veneto ha seguito le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per l'individuazione delle aree vulnerabili agli agrofarmaci, **fermandosi però alla prima indagine di riconoscimento (vulnerabilità intrinseca).**

Fraasi precauzionali

Dal 2007 il Ministero della Salute ha iniziato ad approvare delle etichette inserendo specifici divieti in riferimento alle aree vulnerabili come identificate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 152 del 2006.

La prima sostanza attiva interessata è stata la Terbutilazina per la quale verso la fine del 2007 si è deciso che potevano essere immessi sul mercato solo prodotti in miscela con altri principi attivi, al fine di abbassarne la dose d'impiego, ed inoltre su tutti i formulati commerciali è stata inserita la frase ***“Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”***.

La situazione si è complicata dal 10 settembre 2009 quando il Gruppo di Lavoro ad hoc della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, ha approvato un documento dal titolo “Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (Spe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE”.

Il documento codifica in maniera puntuale una serie di “frasi di precauzione” e fornisce i criteri specifici o le casistiche nelle quali queste frasi vanno inserite nelle etichette dei prodotti, nell’ambito del processo di valutazione per la registrazione.

Tra queste frasi Spe troviamo anche la frase Spe 2 che riguarda le aree vulnerabili:

Spe 2 “Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80% e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

La frase in oggetto, **in quanto frase precauzionale**, deve essere considerata come un avvertimento di fare attenzione alle acque sotterranee e di valutare la vulnerabilità specifica all’antiparassitario in esame nelle aree identificate come vulnerabili.

E’ presumibile pensare che sempre più prodotti nuovi o in revisione riporteranno tale frase in etichetta, infatti secondo le direttive comunitarie dal 14 giugno 2011 ci sarà una revisione delle etichette dove la maggior parte dei prodotti fitosanitari prenderanno la dicitura del divieto dell’uso nelle aree vulnerabili ai sensi dell’art 93 del d.l. n. 152/06.

Di seguito l’elenco dei prodotti (sostanze attive) riportanti attualmente le frasi relative alle aree vulnerabili in etichetta.

Prodotto (sostanze attive)	
Terbutilazina Diserbante mais e sorgo	N.B. Commercializzato solo in miscela con altri principi attivi. Tutti i formulati riportano in etichetta: “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina.
Flufenacet + Isoxaflutole diserbante mais	Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia maggiore dell’80% e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D.l.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (<i>solo nuove etichette</i>)
Chlorantraniliprololo Insetticida lepidotteri di fruttiferi, vite, patata, mais	Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80% e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Oltre a questi da segnalare anche la limitazione delle seguenti sostanze attive:

- Fluopicolide
- Metsulfuron-metil
- S.metalaclor
- Tribenuron-metil

Interpretazione Regione Veneto

Nel DGR 3540 del 30 dicembre 2010 “Regolamento n. 73/2009 articolo 5e 6 recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l’anno 2011” viene riportato quanto segue:

1. Il Piano di Tutela delle Acque, all’Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura - 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi - individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006. Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l’impiego di alcuni principi attivi è limitato o vietato. A titolo esemplificativo, si riportano alcune “prescrizioni” riportate in etichetta:
 - Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina;
 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia maggiore del 80% e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

Esponenti della Regione Veneto, in diverse occasioni ufficiali, hanno dichiarato che i prodotti, riportanti le frasi sopra ricordate, non possono essere impiegati o impiegati con limitazione nelle aree vulnerabili individuate dalla Regione stessa **anche se ad oggi non è stato completato l’iter previsto dal D.Lgs. 152/2006, ma soprattutto non è stata fatta alcuna richiesta ufficiale di limitazione al Min. della Salute.**

Conclusioni

A fronte delle considerazioni sopra esposte e della normativa citata, si chiede:

- di provvedere ad una più circostanziata delimitazione delle zone in argomento che, secondo noi, possono essere assimilate sia pure **solo parzialmente** alle zone vulnerabili ai nitrati.
- che per l'anno 2011 venga autorizzato in deroga l'uso delle sopra citate sostanze, in attesa che le competenti autorità nazionali **modifichino il carattere** della citata dicitura di divieto da **ordinatorio in orientativo**, fino a che non sia stato completato l'iter previsto dal D.Lgs. 152/2006, tenendo in seria considerazione tutte le problematiche sopra esposte.

Si consideri che il pericolo maggiore è quello che, prive di prodotti fitosanitari realmente efficaci nella difesa delle colture, le aziende optino per l'estirpo degli impianti in zone storicamente vocate alla frutticoltura di qualità, con conseguente impoverimento fondiario e socio-economico delle aree indicate.

Ripercussioni immediate di un'applicazione perentoria del divieto sono infatti da identificarsi nella significativa riduzione del valore fondiario delle aziende. Riduzione che andrebbe ad interessare il 30-40% della superficie frutticola regionale, coinvolgendo direttamente o nell'indotto circa 18.000 imprese agricole nella zona tipica del pesco (Pesca di Verona IGP) e circa 10.000 aziende nella zona della melicoltura Veneta.

All. 2

OSSERVAZIONI TAVOLO TECNICO DELLE OP ED AOP ORTOFRUTTICOLE VENETE

Impiego di Ciromazina nella difesa integrata sulle coltivazioni di funghi

Da decenni gli Sciaridi (*Lycoriella spp.* e *Bradysia spp.*) nelle coltivazioni di funghi Prataioli (*Agaricus bisporus*) sono efficacemente controllati con prodotti a base di "Ciromazina".

Questi insetti, fino all'introduzione di questo principio attivo, erano un vero flagello, per la presenza delle loro larve nei corpi fruttiferi e la diffusione di altre patologie all'interno della fungaia.

Nel disciplinare di difesa integrata del 2011 tale principio attivo non è più contemplato: questo rappresenta una gravissima perdita che chiediamo di ripristinare.

Dei vari formulati commerciali in fungicoltura è tuttora utilizzato l'Armor 15WP della ditta Syngenta, che sta anche approntando una nuova registrazione con un formulato al 75% di p.a.

Se necessario si possono escludere dai disciplinari sia del Prataiolo, sia del Pleurotus, la "Deltametrina" e/o la "Azadiractina", sostanze che non vengono utilizzate da anni.

Richiesta di deroga al disciplinare 2011 per l'utilizzo del principio attivo Diquat per le colture frutticole.

Considerato il decreto in data 30/11/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 296 del 20/12/2010 che stabilisce la sospensione cautelativa delle autorizzazioni di vendita e utilizzo di tutti gli agrofarmaci contenenti Glufosinate ammonio con effetto immediato senza smaltimento delle scorte e fino al termine della valutazione approfondita del dossier dei formulati, prevista per settembre 2011;

Visto che all'interno delle Linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2011, capitolo diserbo del frutteto non è presente un prodotto alternativo di pari efficacia e selettività utilizzabile nei primi anni (fino al terzo anno) dei nuovi frutteti (actinidia, albicocco, ciliegio, melo, noce da frutto, pero, pesco e susino) e che l'utilizzo di altri prodotti come ad esempio quelli a base di glifosate ammessi nei DPI potrebbe compromettere la buona riuscita del frutteto:

Con la presente siamo a richiedere l'inserimento in deroga di prodotti a base del principio attivo Diquat che per caratteristiche tecnico agronomiche, specie per i nuovi impianti, ci risulta essere l'unico in grado sopperire alla mancanza del Glufosinate ammonio.

Richiesta di deroga utilizzi Abamectina nei confronti di tripide.

Con la presente si richiede di autorizzare nelle colture di pomodoro, peperone, melanzana e cetriolo il principio attivo Abamectina nei confronti di tripide.

Attualmente il principio attivo è autorizzato nei disciplinari sulle colture sopra citate ma ha come target principale il ragnetto rosso. Come riportato in etichetta, tale prodotto se utilizzato su tripidi richiede dosaggi leggermente superiori rispetto agli acari.

Su tripide, insetto estremamente dannoso sulle colture orticole attualmente il principio attivo di riferimento è lo spinosad, il quale però manifesta, a causa del continuo utilizzo in campo, sempre meno efficacia. Si richiede pertanto l'utilizzo di Abamectina al fine di avere a disposizione un prodotto in più con diverso meccanismo d'azione e di famiglia diversa, per contrastare tale avversità.

Richiesta estensione di impiego di principi attivi già presenti nei Disciplinari di produzione integrata.

Zucchini:

PYMETROZINE: tale principio attivo è attualmente inserito nei DPI ed è utilizzabile nei confronti di afidi.

Si chiede la possibilità di utilizzo anche nei confronti di aleurodidi dove a fronte della maggior difficoltà nel contenimento di tale insetto, il principio attivo sopra elencato, va utilizzato come evidenziato in etichetta ad un dosaggio maggiore rispetto all'afide.

Osservazioni e chiarimenti sulle Linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2011:

Il primo chiarimento riguarda l'installazione delle trappole per insetti fitofagi:

Si chiede la possibilità di esentare da tale obbligo le aziende il cui corpo aziendale produttivo risulti inferiore all'ettaro di superficie. Resta fermo comunque il punto che, se approvato, tali aziende devono fare riferimento comunque a trappole situate in aziende confinanti, oppure bollettini Fitosanitari Regionali per giustificare l'esecuzione di un trattamento.

Il secondo chiarimento riguarda due molecole con frasi di rischio croniche presenti nella Tabella 4:

Nello specifico si legge che sia il Tebuconazolo che il Miclobutanil hanno la frase di rischio R63 e che ci sarebbero dei formulati commerciali Xi o Nc alternativi che non riporterebbero tale frase di rischio e che andrebbero scelti obbligatoriamente. Da ricerche effettuate su varie banche dati (WinBdf, Fitogest, ecc.) risultano esserci prodotti con classe tossilologica Xi o Nc, però nessuno di questi formulati commerciali è esente sulla scheda di sicurezza della famosa frase di rischio R63.

Si richiede pertanto un chiarimento su questo punto, e che venga fornito un elenco con almeno alcuni nomi commerciali di Prodotti Xi o Nc contenenti Tebuconazolo e Miclobutanil privi della frase di rischio R63.

Il terzo chiarimento riguarda l'elenco dei fitoregolatori autorizzati:

Per quanto riguarda il melo, si fa notare che manca l'impiego di 6BA+GA4+GA7 (Promalin formulato commerciale più conosciuto), che invece è presente sul Pero. Vista l'importanza che tale fitoregolatore riveste per la coltura del Melo in termini di cosmesi (riduzione della ruggine) e in termini di qualità dei frutti (migliora la forma dei frutti), si chiede che venga inserito nella lista al più presto.

Rileviamo anche un probabile refuso: su Pero è ancora presente il Bnoa la cui scadenza di utilizzo era fissata per il 26/07/2010.

Il quarto chiarimento riguarda la tabella del diserbo del frutteto:

Nelle norme generali per il diserbo si fa riferimento alla quantità massima di formulato commerciale ammessa per ettaro e per ciclo colturale, e che al variare della percentuale di principio attivo le dosi vanno opportunamente modificate e rapportate alla dose indicata. Su Melo ad esempio, si possono impiegare 3,75 Litri/Ettaro di Glifosate al 30,4%, oppure sempre su Melo posso usare 11,250 Litri/Ettaro di Glifosate al 10,13% oppure 1,67 Litri/Ettaro di Glifosate al 68%. Se è così, come mai è presente la nota (1) per l'Actinidia che limita l'impiego al solo formulato contenente il 29% di Glifosate? In commercio esistono altri formulati contenenti Glifosate a concentrazioni diverse da quelle al 29% e comunque registrate sull'Actinidia. Vale lo stesso discorso fatto per il Melo oppure l'Actinidia è considerata a parte?

Per quanto riguarda il diserbo ed in particolare i dosaggi ad ettaro, in una nota sottostante la tabella si stabilisce che l'area trattata col diserbo non deve superare il 50% dell'intera superficie. Tale limite viene successivamente specificato solo sui seguenti diserbi: Glifosate, Glufosinate Ammonio (sospeso però fino al 30/09/2011), Oxyfluorfen, Fluroxypir e Pendimethalin. Non è presente alcuna riduzione sui 2 Litri/Ettaro del Ciclossidim, sul Litro e Mezzo ad ettaro dell'MCPA e sul Litro ad Ettaro del Carfentrazone.

Si chiede pertanto un chiarimento poiché da come risulta scritto l'interpretazione è che i dosaggi di questi ultimi diserbi citati non sono da ridurre ulteriormente.

Il quinto chiarimento riguarda la difesa integrata del Pero:

Nelle linee tecniche di difesa di quest'anno sono scomparsi inspiegabilmente due insetticidi fondamentali per la difesa, in particolare in chiusura di stagione e, soprattutto, negli impianti con forti attacchi di *Cydia Molesta*: l'Etofenprox e il Thiacloprid.

L'Etofenprox in particolare era molto utile soprattutto per il ristretto tempo di carenza, la buona efficacia ed il basso profilo residuale. Purtroppo in lista restano ben pochi prodotti efficaci e con pochi giorni di carenza; restano infatti l'Emamectina Benzoato con 7 giorni di carenza e lo Spinosad con 3. Tutti gli altri prodotti hanno almeno 14 giorni di carenza, per cui la gamma delle molecole da usare in fase di chiusura di calendario sono veramente ben poche. Così facendo si

va solo a rischiare di usare sempre le stesse molecole andando sicuramente a creare fenomeni di resistenza. Soprattutto si andrebbero a sovvertire le basi della produzione integrata che si ispirano principalmente sull'impiego alternato di tutte le molecole impiegabili. Si fa presente che il Thiacloprid e l'Etofenprox sono presenti sia su Melo che su Pesco e l'Etofenprox anche su Actinidia.

Non si comprende l'esclusione delle due molecole dalla difesa del Pero. Sarebbe preoccupante se legata alla presenza degli antocoridi, predatori della psilla, perché si ritiene che quattro trattamenti con Clorpirifos Etile causino maggiori danni alle popolazioni di antocoridi di un paio di trattamenti con Etofenprox e Thiacloprid.